



COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì 1 del mese di Marzo alle ore 17:25 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 - PUPPO FABRIZIO - Sindaco | |
| 2 - BRINO GIANCARLO | 14 - NUCETTO MONICA MARIA |
| 3 - CADONI ROBERTA MARIA | 15 - PALENA GIUSEPPE |
| 4 - CARBONE ANTONINO | 16 - PALUMBO CALOGERO ANGELO |
| 5 - CHIAPIN CHIARA | 17 - PULTRONE ANTONINO |
| 6 - CHIARLE GIORGIO | 18 - ROMANIELLO ILARIA |
| 7 - CIRILLO ARNALDO | 19 - ROTUNDO STEFANIA |
| 8 - CRISTIANO MIRELLA | 20 - RIGNANESE VINCENZO |
| 9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO | 21 - RIVOIRA LUCA |
| 10 - FAVILLI ANDREA | 22 - SCAVONE FELICE |
| 11 - GAIOLA CHIARA | 23 - SINISCALCHI ENRICO |
| 12 - GRECO CATERINA | 24 - VELARDO PINO |
| 13 - LEVATO CHECCHINA ELENA | 25 - VOLPATTO DANIELE |

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, FAVETTA SILVIA, CATENACCIO ROSA, PACE MASSIMO, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori: PALENA GIUSEPPE, ROMANIELLO ILARIA (Giustificata), ROTUNDO STEFANIA (Giustificata) e GRECO CATERINA (Giustificata).

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.



SEDUTA DEL 01/03/2016

VERBALE N. 12

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

VISTO il vigente Regolamento IUC, componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015;

RILEVATO che, in base alla normativa sulla TASI, modificata da ultimo dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati, ad eccezione dell'abitazione principale, e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, viene stabilito che il tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del citato regolamento IUC, componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RICHIAMATI:

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in



conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 è stato differito al 31/03/2016;

TENUTO CONTO che:

- la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, disponeva inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, prevedeva che per gli anni 2014 e 2015 i limiti stabiliti dai due precedenti punti potevano essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;



RICHIAMATE le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardanti la TASI e di seguito riassunte, le quali, come stabilito dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento TASI, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dallo stesso, con automatica applicazione:

- Art. 1, comma 26, in base al quale è sospesa per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi e che tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);
- è stato sostituito il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ridefinendo come segue il presupposto impositivo e le esclusioni della TASI, escludendo dal tributo, dal 1 gennaio 2016, le abitazioni principali come definite ai fini IMU: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";
- sono state apportate modifiche alle norme concernenti la ripartizione della quota TASI tra possessore e utilizzatore, come di seguito riepilogato:
 - o esclusione da TASI per unità adibite ad abitazione principale non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - o nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento;
- Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- Al fine di tenere conto delle esenzioni introdotte dalla stessa Legge n. 208/2015, il comma 17 dell'art. 1 ha modificato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale;



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15/02/2016 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016;

RITENUTO di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento IUC, componente TASI, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 11/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015;
- dei costi dei servizi indivisibili identificati dall'art. 3 del citato Regolamento IUC, componente TASI di seguito riportati, alla cui copertura è destinata la TASI incassata direttamente dal Comune, nonché la quota di fondo di solidarietà comunale che verrà riconosciuto dallo Stato a ristoro del mancato gettito dalle tipologie escluse dal tributo dal 2016 ai sensi della Legge n. 208/2015:

- a) Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza
- b) Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale
- c) Servizi di illuminazione stradale pubblica
- d) Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente
- e) Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale;
- f) servizi socio-assistenziali
- g) servizio di protezione civile
- h) servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

PRESO ATTO che nella determinazione delle aliquote della TASI per l'anno 2015 si era tenuto conto della stretta relazione del tributo in oggetto con l'imposta municipale propria (IMU) e in particolare:

- dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU e alle quali sono state applicate le medesime aliquote TASI previste per le abitazioni principali e, tranne dove esplicitamente indicato, per le relative pertinenze:
 - o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;
 - o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di



polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali è stata applicata l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;
- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali è stata applicata l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;

DATO ATTO che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono state equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie:

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del Regolamento IUC, componente TASI, che indica come determinare la base imponibile e la commisurazione della TASI;
- gli art. 8 e 10 del Regolamento IUC, componente TASI, che demandano alla delibera tariffaria la determinazione delle aliquote e delle detrazioni e riduzioni;

CONSIDERATO OPPORTUNO, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli applicativi posti dalla legge nella determinazione delle aliquote IMU e TASI, nonché nel rispetto del citato art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni TASI deliberate per il 2015, per le seguenti fattispecie di immobili:

- a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate, in categoria catastale A/1- A/8-A/9:
 - aliquota TASI 2,0 per mille
 - detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purché, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;



- b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
 - aliquota TASI 1 per mille;
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:
 - aliquota TASI 1 per mille;
- d) aliquota TASI azzerata, per tutte le unità immobiliari che sono soggette ad IMU nell'anno 2016, ad eccezione della tipologia di cui alla precedente lettera a);

PRESO ATTO che, ai sensi delle novità introdotte dalla citata Legge n. 208/2015 nel 2016 sono escluse da TASI, le seguenti tipologie:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
- Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con Regolamento del Comune di Settimo Torinese e/o con norma statale e precisamente:
 - o unità posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
 - o una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

PRESO ATTO, altresì, che per le seguenti tipologie:

- o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;
- o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,



viene evidenziato quanto segue: il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha escluso da TASI a partire dal 1 gennaio 2016 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011. Nel comma richiamato, per le unità immobiliari oggetto della questione e sopra elencate (cooperative edilizie, alloggi sociali, ex casa coniugale e alloggi forze armate) non è stata prevista esplicitamente l'equiparazione all'abitazione principale, ma l'esclusione da IMU. Pertanto non è al momento chiara e inequivocabile l'esclusione anche da TASI. Sono attesi chiarimenti ministeriali in merito, anche con riferimento al ristoro che spetterebbe al Comune per il mancato gettito in caso fosse riconosciuta l'esclusione. Nel caso in cui lo Stato non riconosca l'esclusione per tali fattispecie, si applica per l'anno 2016 l'aliquota del 2,5 per mille, confermando quella deliberata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

RICORDATO che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 22, 24 e 26 febbraio 2016;

PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI



1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di individuare i costi come da seguente dettaglio alla cui copertura parziale è destinato il gettito derivante dal tributo TASI incassato direttamente, nonché la quota di fondo di solidarietà comunale che verrà riconosciuto dallo Stato a ristoro del mancato gettito dalle tipologie escluse dal tributo dal 2016 ai sensi della Legge n. 208/2015:

Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	euro 2.698.232,84
Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale; Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	euro 2.818.474,76
Servizi socio-assistenziali	euro 6.274.620,21
Servizio di protezione civile	euro 33.000,00

3) Di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni TASI deliberate per il 2015, di seguito riepilogate:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze così come definite ai fini IMU e tipologie equiparate/assimilate, in categoria catastale A/1- A/8-A/9:

- aliquota TASI 2,0 per mille
- detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, con un massimo di 400 euro, purchè, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, ripartite in parti uguali tra i soggetti possessori residenti e dimoranti nell'immobile. La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti passivi "persone fisiche" e non si applica a soggetti diversi;

b) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

- aliquota TASI 1 per mille;

c) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:

- aliquota TASI 1 per mille;



- d) aliquota TASI azzerata, per tutte le unità immobiliari che sono soggette ad IMU nell'anno 2016, ad eccezione della tipologia di cui alla precedente lettera a);

4) Di prendere atto che, ai sensi delle novità introdotte dalla citata Legge n. 208/2015 nel 2016 sono escluse da TASI, le seguenti tipologie:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze come definite ai fini IMU;

- Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale con Regolamento del Comune di Settimo Torinese e/o con norma statale e precisamente:

- o unità posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- o una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

5) di prendere atto, altresì, che per le seguenti tipologie:

- a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad esclusione delle pertinenze, soggette ad IMU;
- c. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,

viene evidenziato quanto segue: il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha escluso da TASI a partire dal 1 gennaio 2016 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definite ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011. Nel comma richiamato, per le unità immobiliari oggetto della questione e sopra elencate (cooperative edilizie, alloggi sociali, ex casa coniugale e alloggi forze armate) non è stata prevista esplicitamente l'equiparazione all'abitazione principale, ma l'esclusione



da IMU. Pertanto, non è al momento chiara e inequivocabile l'esclusione anche da TASI. Sono attesi chiarimenti ministeriali in merito, anche con riferimento al ristoro che spetterebbe al Comune per il mancato gettito in caso fosse riconosciuta l'esclusione. Nel caso in cui lo Stato non riconosca l'esclusione per tali fattispecie, si applica per l'anno 2016 l'aliquota del 2,5 per mille, confermando quella deliberata per l'anno 2015;

- 6) Di confermare che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 5 del citato regolamento IUC, componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- 7) Di dare atto che le disposizioni della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardanti la TASI e richiamate in premessa, come stabilito dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento TASI, prevalgono e modificano quanto diversamente previsto dallo stesso, con automatica applicazione;
- 8) Di dare atto che il versamento della TASI avviene in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno;
- 9) Di dare atto che sono stati rispettati:
 - o il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - o l'art. 1, comma 26, in base al quale è sospesa per l'anno 2016 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui si prevedono aumenti dei tributi e che tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);
- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI



___F.to: Dr.ssa SIMONA QUARANTA___

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

II RESPONSABILE FINANZIARIO

___F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI___



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi dell'assessore PIASTRA e della Consigliera CADONI, registrati su DVD della seduta del 1° marzo 2016;

Procedutosi a votazione;

Con n. 13 voti favorevoli e n. 8 voti contrari (CHIAPIN, CHIARLE, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI, LEVATO, NUCETTO e SCAVONE), palesemente espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 14 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (CHIAPIN, CIRILLO, DEL VAGO, FAVILLI e NUCETTO), palesemente espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla seduta di cui n. 19 votanti e n. 2 che non partecipano al voto (LEVATO e PALUMBO), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

IL PRESIDENTE

F.to BRINO GIANCARLO
